

SCHEMA DI CONTRATTO

Per l'affidamento dei servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e attività connesse per le società del Gruppo CMV ("l'Incarico")

TRA

CMV S.P.A. – società interamente controllata dal Comune di Venezia e, a sua volta, controllante la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. che controlla la Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. (le predette società, congiuntamente, verranno nominate nel prosieguo del presente contratto il <i>Gruppo CMV</i>) – avente sede legale in Venezia, Cannaregio 2040, capitale sociale € 120.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle imprese di Venezia n. 245504, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02873010272, agente in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , Direttore Generale, Dott, nato a, il
(C.F) e per la carica domiciliato come sopra, giusta
Procura Speciale del (N. Rep – Raccolta N.
) (di seguito anche, semplicemente, "CMV")
e
, con sede in, Via, capitale sociale, iscritta
nel Registro delle Imprese di, codice fiscale, partita IVA
, (d'ora in poi anche detto "Consulente" e, insieme a CMV, "le Parti"),
in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , nato a,
ile per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di
della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da del
PREMESSO
 A. che, mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2003, è stato aggiudicato a l'appalto concernente i servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e attività connesse per le società del Gruppo CMV (di seguito, anche "l'Incarico"); B. che, come risulta dagli atti di gara ed, in particolare, dai Verbali della Commissione giudicatrice e dalla Disposizione di Aggiudicazione n del, che qui si allegano tutti sotto la lettera "", nonché dall'offerta del Consulente (comprensiva di tutta la documentazione contenuta nelle Buste A, B e C presentate dal Consulente medesimo in sede di gara) che si compone di n documenti ed è allegata al presente atto sotto la lettera "", il medesimo ha accettato le obbligazioni indicate nel Disciplinare di gara di cui il presente Contratto forma parte integrante e sostanziale;



- C. che il suddetto Consulente conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni rese in sede di offerta e conferma di avere preso esatta cognizione della natura dell'affidamento e delle condizioni contrattuali nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei servizi, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della determinazione dell'offerta economica formulata;
- **D.** che il Consulente accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara e nel Disciplinare;
- E. che, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 490/94 e del D.P.R. n. 252/98, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giusta l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di ______, in data ______, Prot. n. _____, allegata al presente atto sotto la lettera " ";
- **F.** che tutti gli atti sopra citati devono aversi qui per integralmente richiamati.

Tutto ciò premesso che, unitamente agli allegati e a tutti gli atti richiamati nelle precedenti premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto (di seguito il "Contratto"), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- a) CMV S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 163/06, affida al Consulente, che accetta senza riserva alcuna, l'Incarico di svolgere servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e di tutte le attività connesse, per le Società del Gruppo CMV (si precisa che il Gruppo CMV comprende: CMV S.p.A., Casinò di Venezia Gioco SpA, Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.).
- b) L'Incarico sarà prestato in fasi successive e avrà ad oggetto, per ciascuna e per tutte le Società sopra indicate, tenendo conto anche dei rapporti infragruppo, le attività qui di seguito elencate:
 - i. la mappatura delle aree di rischio di commissione di reati e quindi, in particolare e in via prodromica, l'individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati cosiddetti presupposti che, quindi, dovranno essere puntualmente individuati tra quelli indicati nella normativa, tenendo conto, tra l'altro, oltre che dei reati in materia di sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali, anche dei reati e dei comportamenti corruttivi considerati dalla Legge 190/2012, anche ai fini della predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione e dell'eventuale connesso Programma per l'Integrità e la Trasparenza;



- ii. la predisposizione di opportuni e specifici protocolli e procedure comportamentali diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni delle Società in relazione ai reati e ai comportamenti corruttivi da prevenire; la declinazione dei protocolli in apposite procedure attagliate alle specifiche realtà aziendali, la realizzazione completa dei Modelli, nelle loro parti generali e speciali e delle misure relative, con predisposizione/implementazione/aggiornamento e adozione degli eventuali atti necessari, quali, ad esempio, il Codice Etico, tenendo conto, in particolare, dei reati e dei comportamenti corruttivi previsti dalla Legge 190/2012, nonché delle altre parti speciali che si rendessero necessarie anche a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reati presupposti;
- iii. l'assistenza nella costituzione e organizzazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV"), con predisposizione del relativo Statuto/Regolamento contenente, in particolare, le regole di funzionamento dell'organismo medesimo;
- iv. l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati e dei comportamenti corruttivi "mappati";
- v. la predisposizione e la gestione, anche con specifici programmi informatici, dei meccanismi di controllo e l'identificazione dei flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza, tenendo conto anche della figura del Responsabile Anticorruzione, e ciò con l'obiettivo di conseguire un controllo fattuale ed efficace in relazione al funzionamento, all'osservanza e all'eventuale aggiornamento dei Modelli;
- vi. la applicazione dei Modelli e delle procedure di monitoraggio e controllo;
- vii. l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;
- viii. l'attuazione di mirati interventi formativi sulla base di un piano di formazione appositamente predisposto;
 - ix. la cura dei rapporti con il Comune di Venezia (con particolare riguardo all'Advisory Board, al Servizio Ispettivo Comunale e alla Direzione Sviluppo Economico e Partecipate), in relazione agli adempimenti oggetto del Disciplinare.

Si precisa che, in ogni caso, l'elenco di cui al presente art. 1 lettera b), potrà essere, in sede di stipula del contratto definitivo, adattato sulla base dell'offerta proposta dal Consulente.

c) L'Incarico comprende ogni attività specialistica necessaria per l'espletamento dello stesso, che dovrà essere svolto assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità. Il Consulente dovrà collaborare con i soggetti che verranno



- indicati dalle Società del Gruppo CMV e garantire il necessario coordinamento tra le proprie prestazioni e le prestazioni svolte dai medesimi.
- d) Il Consulente si impegna ad eseguire le attività oggetto dell'Incarico in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina della Gara, nonché alle prescrizioni del presente Contratto.

ART. 2. FASI E *TIMETABLE*

a) Le fasi saranno articolate e sviluppate come di seguito precisato, in favore di ciascuna delle Società del Gruppo CMV, tenendo conto delle realtà specifiche delle Società medesime e dei rapporti infragruppo, nei tempi espressamente indicati in relazione a ciascuna fase (timetable) tenendo conto che, in ogni caso, entro la fine del primo anno di durata dell'Incarico dovranno essere consegnati e avviati i Modelli, mentre i successivi 24 mesi dovranno essere destinati alla gestione ed applicazione dei Modelli medesimi.

Si indica di seguito, a titolo meramente esemplificativo, un'ipotesi di suddivisione in fasi:

In relazione a ciascuna delle Società del Gruppo CMV:

Fase 1

- i. Analisi della principale documentazione (es. procedure, organigrammi, deleghe e procure, mansionario, manuale e procedure della qualità, eventuale sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, fascicolo di bilancio, contratti infragruppo, ecc.), al fine di verificare il livello di conformità rispetto alla ratio del D. Lgs. 231/01 (prevenzione dei reati e dei comportamenti corruttivi presupposti), tenendo conto, tra l'altro, oltre che dei reati in materia di sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali, anche dei reati e dei comportamenti corruttivi considerati dalla Legge 190/2012 ed altresì dei sistemi di gestione di qualità e degli altri sistemi di compliance esistenti collegati alla normativa 231 e ciò anche al fine della predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione e dell'eventuale connesso Programma per l'Integrità e la Trasparenza fine della ed, altresì, al implementazione/aggiornamento del Codice Etico.
- ii. Interviste del *management* e dei responsabili di funzioni centrali, di staff o operative, secondo un piano da concordarsi, di volta in volta e, in particolare:

 per CMV SPA



- Direzione Generale
- Direzione Tecnica
- Direzione Amministrativa

Per Casinò di Venezia Gioco SPA

- Direzione Generale
- Direzione Operation e Giochi
- Direzione del Personale;
- Direzione Amministrativa;
- Direzione Acquisti e Controllo di Gestione;
- Direzione Tecnica;
- Responsabile B2C
- Responsabile B21
- Responsabile Ufficio Legale
- Responsabile Security e Intelligence

Per Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.

- Direzione Generale.
- iii. Valutazione dei rischi e analisi degli attuali presidi di rischio (es. protocolli e procedure esistenti), con individuazione dei *gap* tra gli attuali presidi di rischio ed i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, nonché identificazione degli interventi necessari a colmare il *gap*.
- iv. Analisi specifica ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- v. Relazione di Risk Analysis 231 che sintetizza le attività sensibili, rilevate ai fini del Decreto, nonché il rischio residuo con pianificazione delle azioni necessarie per pervenire ad un livello accettabile di rischio.
- **vi.** Redazione schede di *gap* relative ai singoli processi sensibili individuati.

Fase 2

- Predisposizione/implementazione e aggiornamento e adozione degli eventuali atti necessari, quali, ad esempio, il Codice Etico.
- Redazione della parte generale dei Modelli organizzativi
 231, contenente anche la pianificazione della formazione ed il sistema sanzionatorio specifico.
- **iii.** Redazione della parte speciale dei Modelli, completa di tutte le aree a rischio, vale a dire di tutte le parti speciali che si dovessero rendere necessarie in considerazione della *Risk Analysis* e redazione delle procedure connesse.



- iv. Individuazione dei compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza predisposizione delle procedure е organizzazione e funzionamento dell'organismo medesimo (in particolare, redazione dello Statuto/Regolamento dell'ODV), ivi compresi i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.
- v. Redazione e predisposizione e gestione, anche con specifici programmi informatici, di appositi meccanismi e presidi di controllo, con allegati schemi di segnalazione all'ODV, riferiti a tutti i processi individuati come a rischio a seguito della Risk Analysis.
- **vi.** Raccordo procedurale con il quadro normativo esistente, ivi inclusi gli esistenti sistemi di controllo interno e di *governance*.
- **vii.** Elaborazione di una linea guida di gruppo specifica per i servizi infragruppo.

Fase 3

- i. Presentazione finale di tutte le attività oggetto dell'Incarico di cui al Disciplinare di gara, poste in essere dal Consulente, con particolare specificazione del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli, e con precisazione di tutte le attività ulteriori e connesse che verranno successivamente poste in essere dal Consulente medesimo.
- **ii.** Erogazione della formazione ai soggetti apicali ed ai soggetti sottoposti secondo un piano predefinito e controllato.
- iii. Assistenza nella necessaria attività di comunicazione ai soggetti suindicati al punto ii., attività consistente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nelle attività di seguito elencate:
 - comunicazione ai vertici del Gruppo (CDA e dirigenti), con clausola di assunzione di responsabilità;
 - comunicazione a tutti i dipendenti dell'adozione dei Modelli;
 - pubblicazione informatizzata dei Modelli su "cartelle condivise";
 - inserimento dei Modelli tra la documentazione da consegnare ai neo assunti;



- inserimento di una clausola che faccia specifico riferimento ai Modelli ed al Codice Etico su tutti gli ordini di acquisto di qualsivoglia fornitura o servizio e in ogni accordo/contratto/incarico;
- manutenzione post Modelli, comprensiva degli aggiornamenti normativi in materia e dell'effettuazione di due test audit per verificare l'efficacia dei Modelli stessi;
- aggiornamento dell'informativa periodica dei *Process Owner* (*report* di monitoraggio).
- iv. Presentazione di un prospetto che individui le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati e dei comportamenti corruttivi "mappati".
- v. Predisposizione di apposite comunicazioni al Comune di Venezia (con particolare riguardo all'Advisory Board, al Servizio Ispettivo Comunale e alla Direzione Sviluppo Economico e Partecipate), in relazione agli adempimenti oggetto dell'Incarico di cui al presente Contratto, con aggiornamento bimestrale della comunicazione medesima anche in relazione al periodo di manutenzione post Modelli;
- vi. ogni altra attività necessaria od opportuna ai fini della miglior adempimento delle prestazioni oggetto dell'Incarico di cui al presente Contratto.
- b) Timetable (definito tenendo conto della durata triennale dell'Incarico e della circostanza che allo scadere del primo anno dovranno essere consegnati e avviati i Modelli, mentre i successivi 24 mesi dovranno essere destinati alla gestione ed applicazione dei Modelli medesimi)

a.	Primo anno
	periodo:
	attività:
	periodo:
	attività:
	•••
b.	Secondo anno
	Periodo:
	attività:
	periodo:
	attività:
	•••



c.	Terzo anno
	Periodo:
	attività:
	periodo:
	attività:

ART. 3. GRUPPO DI LAVORO

- **a)** L'Incarico dovrà essere espletato esclusivamente dal Gruppo di Lavoro indicato nell'offerta.
- b) Le funzioni svolte da ciascun componente del Gruppo di Lavoro, i collegamenti funzionali interni al Gruppo di Lavoro, i collegamenti tra il Gruppo di Lavoro e l'esterno e, in particolare, quelli con CMV e le altre società del Gruppo CMV, contenente i nominativi del o dei soggetti concretamente responsabili dei servizi di cui al presente Contratto, che sarà/saranno il/i referenti principali delle Società del Gruppo CMV in tutte le fasi di svolgimento dei servizi (c.d. Project Leader), sono indicate nell'organigramma fornito dal Consulente in sede di gara, che si unisce al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale (all. "___").
- c) Il o i *Project Leader* indicati nell'offerta saranno i referenti principali delle Società del Gruppo CMV in tutte le fasi di svolgimento dei servizi e dovranno garantire la propria presenza e disponibilità in misura adeguata rispetto alle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'Incarico.
- **d)** Il Consulente potrà modificare il o i *Project Leader* o gli altri componenti il Gruppo di Lavoro solo con il preventivo assenso di CMV. Il nuovo o i nuovi *Project Leader* o i nuovi componenti il Gruppo di Lavoro dovranno comunque possedere una qualificazione professionale almeno equivalente a quella del soggetto cessato, così come documentata in sede di gara.
- e) Il Consulente garantisce che il Gruppo di Lavoro, nello svolgimento dell'Incarico affidato al Consulente, si impegnerà al massimo delle proprie capacità professionali, tecniche ed organizzative per il puntuale e completo adempimento di tutte le prestazioni/servizi di cui al presente Contratto, secondo uno standard qualitativo elevato e costante. Il Consulente, come meglio specificato anche al successivo art. 9, sarà direttamente responsabile nei confronti delle Società del Gruppo CMV per l'esatta e puntuale esecuzione di tutte le attività e i servizi prestati ai sensi del presente Contratto.
- f) Le attività e i servizi di cui al presente Contratto dovranno essere svolti personalmente dal Consulente a mezzo dei soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro; i soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro svolgeranno dette attività e servizi conformemente a quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 2, pur senza



- alcun vincolo di orario ed in piena autonomia organizzativa; si precisa, altresì, che le attività e i servizi verranno svolti dal Gruppo di Lavoro al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità o rapporto di subordinazione, parasubordinazione o agenzia con CMV o con le altre Società del Gruppo CMV.
- g) Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 2, il Consulente terrà le Società del Gruppo CMV costantemente aggiornate sull'andamento delle attività e dei servizi svolti, nelle forme, con le procedure e con le tempistiche che saranno di volta in volta concordate fra le Parti, relazionandosi primariamente con i soggetti che verranno indicati da CMV. In particolare, il Consulente, a mezzo del Gruppo di Lavoro, dovrà relazionare ed aggiornare le Società del Gruppo CMV, a richiesta delle stesse, mediante *report* sullo stato di avanzamento delle attività di cui al presente Accordo.
- h) Il Consulente dovrà fornire, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, al Gruppo di Lavoro, tutti mezzi necessari per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente accordo. Tali mezzi dovranno essere idonei e conformi ai requisiti della normativa vigente. Resta inteso che ogni servizio riferibile al Gruppo di Lavoro (compresi, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza, i viaggi, il vitto o l'alloggio) verrà predisposto e organizzato dal Consulente, restando ad esclusivo carico e spese del medesimo.

ART. 4. COMPENSO ONNICOMPRENSIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

a) Per lo svolgimento dell'Incarico, il Consulente percepirà il compenso di seguito

	indicato, esclusi oneri fiscali e previdenziali (ove previsti), corrispondente
	all'importo onnicomprensivo precisato nell'offerta economica formulata dal
	Consulente medesimo in sede di gara: €,00
	(euro/00);
b)	detto importo verrà corrisposto in tre tranche, con cadenza annuale,
	successivamente alla scadenza di ciascun anno di vigenza del Contratto, a
	mezzo, previa presentazione, da parte del Consulente,
	di regolare fattura/preavviso, a 60 (sessanta) giorni solari data fattura fine
	mese.
c)	Si precisa che il pagamento del compenso, in relazione a ciascuna tranche, sarà
	subordinato alla verifica da parte di CMV dell'effettiva e puntuale realizzazione
	di tutte le attività e servizi oggetto dell'Incarico e del rispetto del timing di cui
	all'art. 2, lettera b) del presente Contratto. Si precisa, altresì, che il pagamento
	avverrà solamente previa verifica, attraverso il DURC, della regolarità
	contributiva e previdenziale con riguardo agli adempimenti datoriali
	eventualmente posti in capo al Consulente (di cui al successivo art. 14).



- d) L'importo di cui alla precedente lettera a) è da intendersi forfettario ed omnicomprensivo, a remunerazione di ogni prestazione o attività resa in relazione all'Incarico di cui al presente Contratto, nonché comprensivo di tutte le spese inerenti e conseguenti.
- e) Resta inteso tra le Parti che CMV tratterrà dall'ultima tranche dovuta al Consulente, un importo pari al 20% del valore della stessa: detto importo verrà versato al Consulente, previa verifica del buon funzionamento e dell'efficacia dei Modelli predisposti e, più in generale, di tutte le attività e servizi oggetto dell'Incarico, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento) o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
- f) I pagamenti saranno sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità prevista dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale riguardo si precisa che:
- il Consulente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. Il Consulente, in particolare, si impegna a trasmettere a CMV, entro sette giorni dall'accensione del conto dedicato al presente contratto, gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. Il Consulente si impegna, inoltre, a comunicare a CMV ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro sette giorni dal verificarsi della stessa.
 - Nel caso in cui il Consulente non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente lettera f) dell'art. 4, il Contratto si intenderà risolto di diritto e CMV ne darà comunicazione scritta al Consulente, a mezzo raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
 - Il Consulente sì impegna a far si che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti di CMV per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente Contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento sia sempre quello indicato al primo alinea della presente lettera f) dell'articolo 4.

ART. 5. SPESE SOSTENUTE NELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

In considerazione dell'onnicomprensività dell'offerta presentata dal Consulente, si precisa che CMV non rimborserà al Consulente alcun costo o spesa sostenuta in relazione all'Incarico.



ART. 6. DURATA DELL'INCARICO

- a) La durata massima dell'Incarico è determinata in complessivi anni 3 consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, restando esclusa qualsivoglia forma di tacito rinnovo. Allo scadere del primo anno di durata dell'Incarico dovranno essere consegnati e avviati i Modelli, mentre i successivi 24 mesi dovranno essere destinati alla gestione ed applicazione dei Modelli medesimi.
- b) In ogni caso e fermo restando quanto disposto dalla lettera d) del successivo art. 7, si precisa che, qualora le prestazioni di servizi di cui al presente Contratto non venissero svolte nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. 2 lettera b) (timetable) e CMV concedesse al Consulente, a sua propria esclusiva discrezione, la facoltà di modificare il timetable e, pertanto, venissero posticipati i termini di adempimento, ciò non comporterà, in nessun caso, alcun incremento del corrispettivo.
- c) Con riguardo alle previsioni di cui al precedente art. 4 si precisa che:
 - nell'ipotesi in cui il Consulente completi i servizi e le attività di cui al presente Contratto prima del termine programmato, il pagamento avverrà, in ogni caso, allo scadere di ogni annualità, come previsto all'art. 4 del presente Contratto;
 - nell'eventualità in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla precedente lettera b) del presente art. 6, le scadenze dei pagamenti previste al precedente art. 4 verranno posticipate coerentemente con il mutato *timetable* e di comune accordo fra le Parti.
- **d)** Con riguardo alle obbligazioni di cui al successivo art. 11, si precisa che queste resteranno in vigore anche per i tre anni successivi alla conclusione, a qualsivoglia titolo, dell'Incarico.

ART. 7. RECESSO E RISOLUZIONE

- a) CMV ha il diritto di recedere per giusta causa dal Contratto senza che il Consulente possa avanzare alcuna eccezione od opposizione. Il diritto di recesso, dunque, potrà essere esercitato in qualunque tempo, a valle di un provvedimento motivato di revoca e annullamento della procedura di gara, per il venire meno dell'interesse sottostante, come previsto, in generale, dai principi in materia di autotutela della P.A..
- b) In caso di recesso, al Consulente competerà esclusivamente, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, il pagamento della frazione di compenso maturata in ragione del pro quota mensile calcolato su base



annuale. Si precisa che il mese in cui dovesse avvenire il recesso non verrà computato nel calcolo della frazione di compenso dovuta al Consulente, laddove la comunicazione del recesso pervenisse al Consulente entro il giorno 15 del mese medesimo. Qualora, invece, la comunicazione di recesso pervenisse al Consulente oltre il giorno 15 del mese, il relativo mese verrà computato. In ogni caso, detta frazione di compenso verrà corrisposta solamente per le mensilità in relazione alle quali sia stato rispettato il timetable.

- c) L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale e motivata comunicazione al Consulente che dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di posta di cui in intestazione.
- d) Qualora il Consulente non fornisca le prestazioni/servizi di cui al presente Contratto o le fornisca con modalità e caratteristiche diverse da quelle ivi previste, CMV, ai sensi dell'art. 1454 C.C., invierà comunicazione scritta al Consulente intimandolo ad adempiere entro un termine perentorio; trascorso inutilmente il termine indicato in tale diffida, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, rimanendo comunque salvo il diritto di ciascuna delle Società del Gruppo CMV al risarcimento del maggior danno e nulla essendo ulteriormente dovuto al Consulente.

ART. 8. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

- a) Nell'esecuzione dell'Incarico il Consulente si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi del Gruppo CMV.
- b) Per tutta la durata dell'Incarico il Consulente dovrà adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e/o di situazioni che possano comportare l'insorgere dei predetti conflitti d'interesse nei confronti delle Società del Gruppo CMV e del Comune di Venezia.
- c) Qualora si verificasse una qualunque situazione idonea a determinare l'insorgere di un conflitto d'interessi, il Consulente ne dovrà dare prontamente comunicazione scritta a CMV, proponendo al contempo modalità di soluzione del predetto conflitto.
- d) Nel caso in cui il Consulente non formulasse proposte in ordine alla soluzione del conflitto di interessi, oppure nel caso in cui CMV ritenesse non soddisfacenti le modalità di soluzione proposte dal Consulente ai sensi della precedente lettera c) del presente art. 8, si determinerà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte di CMV, anche a ristoro di eventuali danni derivati alle Società del Gruppo CMV dal conflitto di interessi in parola.



ART. 9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- a) Il Consulente garantisce l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui dal presente Contratto ed è responsabile della propria attività, come posta in essere dal Gruppo di Lavoro, anche in riferimento a qualsivoglia danno, diretto o indiretto, comunque riconducibile alle prestazioni di cui al presente Contratto, che possa verificarsi in ragione di un comportamento negligente proprio o del Gruppo di Lavoro. Pertanto, il Consulente si impegna sin d'ora a rifondere alle Società del Gruppo CMV i danni che fossero cagionati in ragione di un comportamento, anche solo negligente, attribuibile a sé o al Gruppo di Lavoro nell'esecuzione delle attività e nello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto o agli stessi comunque riconducibili, assumendosene la piena responsabilità.
- **b)** Il Consulente esonera, inoltre, le Società del Gruppo CMV da ogni responsabilità inerente o derivante dallo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Contratto e si obbliga a manlevarle da ogni molestia, pretesa ed azione, nessuna esclusa, in cui dette Società venissero coinvolte.
- c) Le Società del Gruppo CMV rimarranno estranee ad ogni vertenza che possa sorgere tra il Consulente i suoi fornitori, creditori o terzi in genere, ivi compresi i soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro.
- d) Il presente Incarico non attribuisce al Consulente alcun potere di rappresentanza delle Società del Gruppo CMV, né autorizza il medesimo ad utilizzare, sotto qualsivoglia forma, i contrassegni distintivi delle Società medesime, se non nei limiti necessari allo svolgimento dell'Incarico così come individuati ai precedenti artt. 1 e 2.
- e) Le Parti convengono che qualsiasi eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere apportata esclusivamente mediante accordo scritto.
- f) Tutte le attività oggetto dell'Incarico di cui al presente Contratto e la relativa documentazione dovranno essere in lingua italiana.

ART. 10. PRIVACY

Le Parti garantiscono di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di privacy e di adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali trattati nell'esecuzione del presente accordo.

Ai sensi del D. Lgs. 186/2003, CMV S.p.A. nomina il Consulente Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza, anche a mezzo del



Gruppo di Lavoro, nell'espletamento delle attività e dei servizi di cui al presente Contratto e a questi correlati.

Il Consulente si impegna a trattare i menzionati dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e, comunque, nel rispetto delle citate disposizioni di cui al D. Lgs. 186/2003.

ART. 11. RISERVATEZZA

- a) Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente durante l'esecuzione del presente Contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili, per alcun motivo, a terzi. Pertanto, tutte le informazioni fornite al Consulente, saranno trattate dal Consulente e dal Gruppo di Lavoro con la massima riservatezza ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Incarico e non potranno essere comunicate a terzi fatti salvi i casi in cui:
 - i. le Società del Gruppo CMV ne autorizzino per iscritto la diffusione;
 - siano già di pubblico dominio, sempre che ciò non sia conseguenza di inadempimento da parte del Consulente degli obblighi di confidenzialità previsti dal presente articolo;
 - iii. la diffusione sia richiesta da disposizioni normative, regolamentari o da provvedimenti di Autorità Pubbliche o Organismi Di Vigilanza o di Controllo.
- b) In particolare, il Consulente (anche per il Gruppo di Lavoro) si impegna
 - i. a mantenere riservati i nomi dei dipendenti, dei consulenti, dei fornitori e dei clienti/ospiti delle Società del Gruppo CMV, e/o ogni altra notizia avente carattere di riservatezza della quale dovesse eventualmente venire in possesso, anche occasionalmente;
 - ii. a mantenere riservate tutte le informazioni relative alle attività e strategie delle Società del Gruppo CMV, di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto.

Il Consulente si obbliga, altresì, a porre in essere ogni attività volta a garantire la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti negli archivi cartacei e/o informatici propri e dei soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro. Più generalmente, il Consulente garantisce verrà posta in essere ogni cautela volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.

c) Le obbligazioni di cui al presente articolo resteranno in vigore anche per i tre anni successivi alla conclusione dell'Incarico: pertanto, i soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro e il Consulente medesimo manterranno, in ordine alle summenzionate informazioni, la più assoluta riservatezza anche per il triennio successivo alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.



- d) Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che il materiale eventualmente messo a disposizione del Gruppo di Lavoro da parte delle Società del Gruppo CMV, per l'esecuzione delle attività e lo svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto, è e rimane di esclusiva proprietà delle Società medesime e non potrà essere utilizzato dal Gruppo di Lavoro o dal Consulente per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto. Pertanto, alla cessazione del presente rapporto contrattuale (per qualunque causa essa abbia luogo), detto materiale, dovrà essere tempestivamente restituito al Gruppo CMV.
- e) L'eventuale violazione, da parte del Consulente o del Gruppo di Lavoro, degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 11 comporterà:
 - i. qualora la violazione si verifichi entro i tre anni dalla sottoscrizione del presente Contratto o comunque nella vigenza del medesimo come eventualmente prorogato ai sensi del precedente art. 6, lettera b): l'applicazione di una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre all'immediata risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - ii. qualora la violazione si verifichi successivamente ai tre anni dalla sottoscrizione del presente Contratto o comunque dopo la scadenza dell'Incarico come eventualmente prorogato ai sensi del precedente art. 6, lettera b): l'applicazione di una penale pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA

a)	A garanzia della perfetta ed integrale	e esecuzione del presente Contratto,	il
	Consulente costituisce il deposito ca	uzionale pari al 10% dell'importo de	el
	Contratto medesimo (art. 113 D. L	gs. 163/2006), mediante fideiussion	e
	bancaria o polizza assicurativa. Detta	cauzione irrevocabile rimarrà vincolat	а
	fino alla data di emissione del certifica	to di verifica di conformità di cui all'ar	t.
	324 del Regolamento o, comunque,	decorsi 12 (dodici) mesi dalla data d	ik
	ultimazione dei servizi risultante dal rel	lativo certificato.	
b)	La predetta garanzia è costituita me	ediante fideiussione bancaria o polizz	а
	assicurativa, rilasciata da	a, in data	_,
	per l'importo di Euro	_ ed allegata al presente Contratto all	a
	lettera "".		

c) La garanzia così prestata, in ogni caso, non esonera il Consulente dall'obbligo di provvedere al tempestivo ed integrale risarcimento di tutti danni subiti dal



- Gruppo CMV a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste in Contratto.
- **d)** La fideiussione bancaria o polizza assicurativa fornita come garanzia è autonoma rispetto alle obbligazioni del Consulente e prevede espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 C.C.;
 - la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere qualsiasi eccezione anche in caso di contestazioni, azioni o domande da parte del Consulente;
 - la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell'art. 1957 C.C., le proprie istanze avverso il debitore;
 - che il garante pagherà entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della semplice richiesta scritta di CMV;
- e) il Consulente è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui CMV si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione, CMV ha facoltà di trattenere una parte del compenso fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.
- f) La garanzia sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06.

ART. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

È fatto divieto al Consulente di cedere o subappaltare, anche parzialmente, i servizi e le attività oggetto del presente Contratto.

La violazione della disposizione di cui al presente art. 13 comporterà di diritto la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., e darà a CMV il diritto di incamerare la cauzione e di ottenere, comunque, il risarcimento di tutti i danni.

ART. 14. ADEMPIMENTI DATORIALI DEL CONSULENTE

Il Consulente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Consulente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta di CMV la ricevuta dei pagamenti di contributi assicurativi e previdenziali relativi ai soggetti adibiti ai servizi, di cui al presente Contratto. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo,



o qualora siano state riscontrate irregolarità, CMV potrà segnalare la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

ART. 15. FORO COMPETENTE, CONTESTAZIONI

Ogni controversia che possa insorgere fra le Parti sull'esecuzione o corretto adempimento del presente Contratto, sarà devoluta alla magistratura ordinaria e sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia a quanto previsto dalle leggi applicabili in materia di appalti e, più in generale, di contratti.

ART. 16. PENALI

Ferme restando le previsioni di cui al precedente art. 6 lettera b) e al precedente art. 7 lettera d), nel caso in cui i servizi di cui al presente Contratto siano forniti con ritardo (tenuto conto anche del *timetable* di cui al precedente art. 2 lettera b), il Consulente dovrà corrispondere a CMV una penale commisurata al ritardo, come di seguito precisato:

- i. per i primi 15 giorni di ritardo, verrà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- ii. dal sedicesimo giorno di ritardo al trentesimo giorno di ritardo, verrà applicata una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- iii. dal trentunesimo giorno di ritardo in poi, verrà applicata una penale pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta/) per ogni giorno di ritardo.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di CMV di ottenere dal Consulente il risarcimento per l'eventuale maggior danno.

La penale applicata verrà trattenuta dall'importo annualmente dovuto al Consulente (di cui al precedente art. 4) laddove ve ne sia capienza. Qualora non ve ne sia capienza, la differenza dovrà essere pagata dal Consulente entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di CMV.

ART. 17. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE



Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto sono a carico del Consulente. Ai fini fiscali, si dichiara che il corrispettivo di cui al presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, il Contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa.

ART. 18. TRATTATIVE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ha formato oggetto di trattative in ogni sua parte.

ART. 19. DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E ALLEGATI

- a) L'affidamento dell'Incarico viene accettato dal Consulente con l'impegno all'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.
- **b)** Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché alcuni non materialmente allegati al medesimo, tutti gli atti e documenti di gara e, in particolare:
 - iv. l'offerta relativa agli elementi qualitativi presentata dal Consulente in sede di gara, composta di n.___ documenti redatti dallo stesso Consulente, allegata al presente atto sotto la lettera ";
 - v. l'offerta economica prodotta in sede di gara dal Consulente, allegata al presente atto sotto la lettera "___" -, che si compone di n. ___ documenti,

Venezia,		
CMV S.p.A.		

vi. verbali di gara,

vii.